



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ORDINANZA SINDACALE N. 169 DEL 20/07/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI LIMITAZIONE E DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE, ANCHE PER ASPORTO, DI ALCOLICI, SUPERALCOLICI E ALTRE BEVANDE DURANTE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE PREVISTE NEL PERIODO DAL 29.08.2026 AL 20.09.2026 NELLE AREE PROSPICIENTI AL CARROPONTE/SPAZIO MIL.

Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio –
Ambiente

Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio –
Ambiente

Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente

IL SINDACO

PREMESSO che:

-il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – dopo i fatti di Torino, ha posto in evidenza “la necessità di qualificare – nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative”;

-nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;

CONSIDERATO:

- che l'attività di vendita di alcolici effettuata al di fuori dai pubblici esercizi in ragione della liberalizzazione dell'esercizio dell'attività commerciale, non trova limitazioni o vincoli d'esercizio nelle disposizioni nazionali e regionali in materie analoghe a quelle dei pubblici esercizi;

RILEVATO:

-che le attività commerciali del settore alimentare e misto, gli esercizi pubblici e gli ambulanti effettuano, per lo più in occasione di manifestazioni pubbliche e nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti nonché incidenti con lesioni alle persone; – che tali modalità di consumo generano il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di

latta delle bevande, sia integri che pericolosamente frantumati, e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree, ma contribuisce anche a ingenerare una sensazione di degrado urbano;

-che tale situazione alimenta il disagio e il senso di vivibilità dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti;

RILEVATO altresì:

l'esigenza di adottare provvedimenti finalizzati:

-a limitare in determinati orari nell'area prospiciente il Carroponte/Spazio MIL delimitata dalle vie Venezia, Carducci, Granelli e Milanese, interessata da manifestazioni pubbliche e/o private su suolo pubblico, la vendita, anche per asporto, di alcolici in contenitori di vetro e latta;

-a limitare in determinati orari nella predetta area interessata da manifestazioni pubbliche o private su suolo pubblico la somministrazione di alcolici e superalcolici, se non a condizioni che garantiscano che tale somministrazione avvenga nelle aree autorizzate o nei locali dell'esercizio e nelle sue pertinenze legittimamente autorizzate, evitando la dispersione al suolo di contenitori di vetro e latta;

- a prevenire e contrastare i rischi per l'incolumità pubblica e di danneggiamento di beni pubblici e/o privati connessi all'abuso del consumo di alcolici e alla dispersione al suolo di contenitori di vetro e latta;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare idoneo provvedimento finalizzato a prevenire inconvenienti e rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande alcoliche e la dispersione dei relativi contenitori in vetro o di latta al fine di preservare la sicurezza urbana, la tranquillità dei residenti, dei visitatori e dei turisti;

VISTI:

-l'art. 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 ai sensi del quale "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, (...) può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile ed urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.";

-l'art. 12, comma 1, della Legge 18 aprile 2017, n. 48 per il quale "Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773."; – la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, durante le manifestazioni programmate nell'area prospiciente le strutture CARROPONTE e MIL nel periodo **dal 29.08.2026 al 20.09.2026**:

- 1. il divieto di vendita in contenitori di vetro o lattine, anche per asporto, di alcolici, superalcolici e altre bevande dalle ore 17:00 fino alle 7:00;**
2. la somministrazione di alcolici, superalcolici e altre bevande, in contenitori di vetro o lattine, è consentita se il consumo nei sopra citati contenitori avviene all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico;

3. la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio del Comune e alla stessa verrà garantita la più ampia pubblicità;
4. limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita è ammessa la vendita anche negli orari di divieto ove tale vendita sia evidentemente e senza ombra di dubbio indirizzata all'uso domestico, previa adozione di presidi nonché misure idonee ad evitare comportamenti abusivi o aggirativi delle limitazioni;
5. ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza;
6. salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis.1 del D.Lgs. 267/2000, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 5.000,00;
7. ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81 è ammesso entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad €. 1.000,00;
8. ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis.1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni;
9. il Comando di Polizia Locale è incaricato per l'esecuzione del presente provvedimento;
10. la presente ordinanza è efficace nel periodo dal 29.08.2026 al 20.09.2026.

Avverso al presente provvedimento può proporsi in alternativa:

- ricorso al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

DISPONE che questa ordinanza venga:

- 1) pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Sesto San Giovanni;
- 2) trasmessa alla Prefettura, alla Polizia di Stato ed alla Polizia Locale, ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla sua attuazione.

**Sesto San Giovanni, lì
20/07/2026**

**Il Sindaco
(DI STEFANO ROBERTO)
con firma digitale**